

Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2021, n. 5-3086

Disposizioni sulla durata degli incarichi di vice direttore ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n. 23/2008 e s.m.i. Modifica dell'allegato I della D.G.R. n.10-9336 del 1agosto 2008, come da ultimo modificato dalla D.G.R. n. 9-1093 del 6 marzo 2020.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

l'art. 20, comma 1 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i stabilisce che *“la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, possono nominare vice direttori che supportano i direttori regionali per l'espletamento di attività della direzione, ai medesimi espressamente attribuite, sentito il direttore interessato”*;

il comma 2 del sopracitato articolo stabilisce che *“i provvedimenti di organizzazione individuano tali strutture e definiscono i criteri e le modalità procedurali con i quali sono attribuiti gli incarichi di cui al comma 1, la durata e i compiti”*;

l'art. 29, comma 1 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i stabilisce che con appositi provvedimenti della Giunta regionale sono individuati i dirigenti incaricati ad esercitare le funzioni vicarie, in caso di assenza e impedimento dei direttori;

in attuazione di tali disposizioni legislative, la Giunta regionale ha adottato i provvedimenti organizzativi di cui alle DD.G.R. n. 10-9336 dell'01.08.2008, n. 75-13015 del 30.12.2009 e n. 19-1707 dell'11.03.2011 come da ultimo modificate con D.G.R. n. 9-1093 del 6 marzo 2020 e che stabiliscono le modalità procedurali con i quali sono attribuiti gli incarichi di vice direttore, la relativa durata e i compiti; in particolare è stabilito che *“la durata dell'incarico, di norma, biennale ma che, in ogni caso, è subordinata alla durata dell'incarico direttoriale”*;

a seguito della stipula dell'ipotesi di accordo decentrato siglato il 24.09.2020 con le rappresentanze sindacali della dirigenza sindacale regionale, la Giunta ha stabilito la possibilità di istituire un numero massimo di ventidue incarichi di vice direttore, così come attestato dal verbale della seduta di Giunta n. 126 del 25.09.2020;

con successive deliberazioni della Giunta regionale si è provveduto alla nomina di venti vice direttori, secondo le modalità procedurali e nel rispetto dei criteri individuati dalla sopra menzionata D.G.R. n. 10-9336 dell'01.08.2008 e s.m.i..

Considerato che:

per garantire il buon andamento dell'azione amministrativa ed in particolare la continuità dell'esercizio delle funzioni delegate ai vice direttori, è necessario prevedere che, nel caso di cessazione di un incarico di direttore, i vice direttori della relativa direzione continuano a svolgere, senza soluzione di continuità, i loro incarichi per ulteriori trenta giorni rispetto alla data di cessazione dell'incarico del direttore, al fine di consentire l'espletamento delle procedure di nomina del nuovo direttore e degli eventuali vice direttori, fatte salve diverse disposizioni della Giunta regionale;

a seguito della cessazione dell'incarico di direttore, è opportuno che il ruolo di soggetto delegante delle funzioni di vice direttori di cui al punto precedente venga assunto dal nuovo

direttore nominato e, in sua assenza, del dirigente incaricato delle funzioni vicarie ai sensi del citato art. 29 della L.R 23/2008 e s.m.i.;

nel caso ulteriore di assenza del direttore e del vicario, è opportuno che il ruolo di soggetto delegante delle funzioni di vice direttori sopra menzionati venga assunto dal Direttore a cui sono attribuite le funzioni di coordinamento, affinché possa così garantire, ai sensi della D.G.R. n. 4-1952 del 18.09.2020, la continuità amministrativa e, quindi, lo svolgimento di ogni attività necessaria per il perseguimento degli obiettivi assegnati ai direttori regionali dagli organi di direzione politico-amministrativa compresa pertanto anche, in qualità di delegante, la facoltà di disporre il rinnovo, la modifica, la revoca della delega assegnata ai vice direttori in questione della direzione interessata, nonché l'esercizio del controllo relativo alle funzioni delegate;

per le analoghe motivazioni di cui al primo punto citato, è necessario prevedere che, nel caso di cessazione dell'incarico dirigenziale di un responsabile di settore o di struttura temporanea che sia al contempo titolare di incarico di vice direttore e qualora a tale dirigente venga successivamente attribuito un nuovo incarico dirigenziale nell'ambito della stessa Direzione, le precedenti funzioni di vice direttore continuino ad essere esercitate dal medesimo, senza soluzione di continuità per un periodo massimo di trenta giorni, al fine di consentire l'espletamento delle procedure di nomina di un nuovo vice direttore e comunque salvo diverse disposizioni della Giunta regionale.

Ritenuto pertanto opportuno modificare l'allegato I della D.G.R. n.10-9336 del 1 agosto 2008, come da ultimo modificato dalla D.G.R. n. 9-1093 del 6 marzo 2020 come segue:

- il periodo del paragrafo "Procedura specifica per l'attribuzione degli incarichi di vice direttore di cui all' art. 20 della l.r. 23/08 e smi", laddove si prevede che *"la durata dell'incarico, di norma, biennale ma che, in ogni caso, è subordinata alla durata dell'incarico direttoriale"* è sostituito con *"la durata dell'incarico è di norma biennale e, in caso di cessazione di un incarico di direttore, i vice direttori della relativa direzione continuano a svolgere, senza soluzione di continuità, i loro incarichi per ulteriori trenta giorni rispetto alla data di cessazione dell'incarico del direttore, fatte salve diverse disposizioni della Giunta regionale;"*

- alla fine del sopra citato paragrafo viene inserito il seguente testo:

Il ruolo di soggetto delegante delle funzioni di vice direttore di cui al punto precedente viene assunto dal nuovo direttore nominato e, in sua assenza, del dirigente incaricato delle funzioni vicarie ai sensi del citato art. 29 della L.R 23/2008 e s.m.i.

Nel caso ulteriore di assenza del direttore e del vicario, il ruolo di soggetto delegante delle funzioni di vice direttore sopra menzionato viene assunto dal Direttore a cui sono attribuite le funzioni di coordinamento, affinché possa così garantire, ai sensi della D.G.R. n. 4-1952 del 18.09.2020, la continuità amministrativa e, quindi, lo svolgimento di ogni attività necessaria per il perseguimento degli obiettivi assegnati ai direttori regionali dagli organi di direzione politico-amministrativa compresa pertanto anche, in qualità di delegante, la facoltà di disporre il rinnovo, la modifica, la revoca della delega precedentemente assegnata ai vice direttori in questione della direzione interessata, nonché l'esercizio del controllo relativo alle funzioni delegate.

Nel caso di cessazione dell'incarico dirigenziale di un responsabile di settore o di struttura temporanea che sia al contempo titolare di incarico di vice direttore e qualora a tale dirigente venga successivamente attribuito un nuovo incarico dirigenziale nell'ambito della stessa Direzione, le precedenti funzioni di vice direttore continuano ad essere esercitate dal medesimo, senza soluzione di continuità per un periodo massimo di trenta giorni, al fine di consentire

l'espletamento delle procedure di nomina di un nuovo vice direttore, salvo diverse disposizioni della Giunta regionale, salvo quanto sopra citato e fatte salve diverse disposizioni della Giunta regionale.

- all'art. 11, comma 1 vengono eliminate le parole: *“e determina la contestuale cessazione dell'incarico di vice direttore”*.

Dato atto che la presente deliberazione, stabilendo solo criteri generali di carattere organizzativo, non comporta oneri a carico del bilancio regionale e che gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla applicazione degli stessi verranno individuati dai relativi singoli provvedimenti;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 e s.m.i.;

informata, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. n. 23/2008, la competente Commissione consiliare;

informate le Organizzazioni sindacali della dirigenza;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di modificare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell'art. 20, comma 2 della Legge Regionale n. 23/2008 e s.m.i., l'allegato I della D.G.R. n.10-9336 del 1 agosto 2008, come da ultimo modificato dalla D.G.R. n. 9-1093 del 6 marzo 2020 come segue:

- il periodo del paragrafo *“Procedura specifica per l'attribuzione degli incarichi di vice direttore di cui all' art. 20 della l.r. 23/08 e smi”*, laddove si prevede che *“la durata dell'incarico, di norma, biennale ma che, in ogni caso, è subordinata alla durata dell'incarico direttoriale”* è sostituito con *“la durata dell'incarico è di norma biennale e, in caso di cessazione di un incarico di direttore, i vice direttori della relativa direzione continuano a svolgere, senza soluzione di continuità, i loro incarichi per ulteriori trenta giorni rispetto alla data di cessazione dell'incarico del direttore, fatte salve diverse disposizioni della Giunta regionale;”*

- alla fine del sopra citato paragrafo viene inserito il seguente testo:

“Il ruolo di soggetto delegante delle funzioni di vice direttore di cui al punto precedente viene assunto dal nuovo direttore nominato e, in sua assenza, del dirigente incaricato delle funzioni vicarie ai sensi del citato art. 29 della L.R 23/2008 e s.m.i.

Nel caso ulteriore di assenza del direttore e del vicario, il ruolo di soggetto delegante delle funzioni di vice direttore sopra menzionato viene assunto dal Direttore a cui sono attribuite le funzioni di coordinamento, affinché possa così garantire, ai sensi della D.G.R. n. 4-1952 del 18.09.2020, la continuità amministrativa e, quindi, lo svolgimento di ogni attività necessaria per il perseguimento degli obiettivi assegnati ai direttori regionali dagli organi di direzione politico-amministrativa compresa pertanto anche, in qualità di delegante, la facoltà di disporre il rinnovo, la modifica, la revoca della delega precedentemente assegnata ai vice direttori in questione della direzione interessata, nonché l'esercizio del controllo relativo alle funzioni delegate.

Nel caso di cessazione dell'incarico dirigenziale di un responsabile di settore o di struttura temporanea che sia al contempo titolare di incarico di vice direttore e qualora a tale dirigente

venga successivamente attribuito un nuovo incarico dirigenziale nell'ambito della stessa Direzione, le precedenti funzioni di vice direttore continuano ad essere esercitate dal medesimo, senza soluzione di continuità per un periodo massimo di trenta giorni, al fine di consentire l'espletamento delle procedure di nomina di un nuovo vice direttore, salvo diverse disposizioni della Giunta regionale”.

- all'art. 11, comma 1 vengono eliminate le parole: *“e determina la contestuale cessazione dell'incarico di vice direttore.”*

- di stabilire che le disposizioni di cui ai precedenti punti decorrono dalla data di approvazione del presente provvedimento;

- di dare atto che la presente deliberazione, stabilendo solo criteri generali di carattere organizzativo, non comporta oneri a carico del bilancio regionale e che gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla applicazione degli stessi verranno individuati dai relativi singoli provvedimenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)